

AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "VALLE DEL CHIAMPO"

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA INDUSTRIALE



Acque del Champo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

Approvato dal Consiglio di Bacino "Valle del Champo" con delibera	Approvato dall'Organo Amministrativo di Acque del Champo con delibera	In vigore dal
21/12/2021	09/09/2021	05/01/2022

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Uso dell'acqua industriale	4
Art. 4 - Attivazione del servizio di erogazione	4
Art. 5 - Rinuncia all'allacciamento	5
Art. 6 - Contratto di somministrazione	5
Art. 7 - Titolare del contratto	5
Art. 8 - Trattamento dei dati personali	5
Art. 9 - Durata, disdetta e volturazione del contratto	5
Art. 10 - Criteri di fornitura	6
Art. 11 - Derivazioni abusive	6
Art. 12 - Irregolarità del servizio e variazioni delle modalità di fornitura	6
Art. 13 - Controlli	7
Art. 14 - Guasti, malfunzionamenti e verifiche	7
Art. 15 - Garanzie di pagamento.	7
Art. 16 - Corrispettivo del servizio idrico integrato	8
Art. 17 - Attingimenti privati.	8
Art. 18 - Pagamenti	8
Art. 19 - Punto di consegna, pressione e portata	9
Art. 20 - Allacciamento e contatore	9
Art. 21- Posizione degli apparecchi di misura	10
Art. 22 - Impianti interni	11
Art. 23 - Determinazione dei consumi	11
Art. 24 - Verifica dei contatori	12
Art. 25 - Estensioni di rete e nuove lottizzazioni	12
Art. 26 - Bocche antincendio private	12
Art. 27 - Bocche antincendio poste su suolo pubblico	13
Art. 28 - Reclami	13
Art 29 - Identificazione e qualifica dei dipendenti	13
Art. 30 - Sospensione immediata dell'erogazione dell'acqua	13
Art. 31 - Pubblicità del Regolamento	14
Art. 32 - Entrata in vigore del Regolamento	14

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i rapporti per il servizio di somministrazione di acqua industriale tra gli Utenti e il Gestore del servizio idrico integrato, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e successive integrazioni e della legge della Regione Veneto n. 17/2012.
2. Esso è volto alla definizione delle condizioni di erogazione del servizio, delle procedure amministrative e tecniche per l'esecuzione di allacciamenti alla rete di distribuzione, l'attivazione e la cessazione della fornitura, nonché di ogni altro aspetto di attuazione del servizio idrico integrato, nella parte relativa all'erogazione di acqua industriale; è volto altresì alla definizione delle caratteristiche generali della fornitura, della cura e utilizzo delle apparecchiature installate al punto di consegna e delle verifiche a cura del personale autorizzato dal Gestore.
3. Il presente Regolamento si colloca nel quadro della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di servizio idrico integrato, che trova applicazione anche per tutti gli aspetti in esso non specificamente disciplinati.
4. Il presente Regolamento integra e non sostituisce la normativa comunitaria, nazionale e regionale in tema di erogazione del servizio idrico e di rispetto della qualità dell'acqua potabile erogabile. In ogni caso la normativa di fonte superiore prevale nei confronti delle presenti norme regolamentari.
5. Il servizio viene svolto nel rispetto della normativa vigente in materia e degli impegni assunti nella vigente Carta del Servizio idrico integrato.

Art. 2 - Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento si definiscono:
 - a) **Acque destinate al consumo industriale:** le acque trattate o non trattate, destinate ad uso produttivo erogate dal sistema di acquedotto industriale.
 - b) **Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo”,** la forma di cooperazione tra i Comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato istituita ai sensi della legge regionale 27 aprile 2012 n. 17 la quale svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo del servizio idrico integrato, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con il Gestore del servizio.
 - c) **Gestore del Servizio Idrico Integrato,** di seguito denominato più semplicemente Gestore: la società Acque del Chiampo S.p.A., individuata quale gestore unico incaricata dal Consiglio di Bacino Valle del Chiampo della erogazione del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione (servizio idrico integrato), nonché della gestione delle infrastrutture – reti e impianti – ad esso dedicate, nei Comuni di Altissimo, Arzignano, Brendola, Chiampo, Crespadoro, Lonigo, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino.
 - d) **Rete idrica di distribuzione e/o adduzione:** la rete costituita dal complesso delle tubazioni prevalentemente interrate, posate su suolo pubblico o privato che, partendo dall'impianto di captazione o accumulo, porta l'acqua nelle varie zone da servire.
 - e) **Attingimenti:** i pozzi, le sorgenti, le derivazioni, i corsi d'acqua adibiti alla produzione idrica.
 - f) **Impianti:** i serbatoi per lo stoccaggio dell'acqua, i rilanci per il sollevamento dell'acqua, le apparecchiature per la disinfezione e il trattamento.
 - g) **Punto di consegna:** il punto in cui inizia l'impianto di pertinenza dell'Utente coincide con il giunto posto a valle del gruppo di misura/contatore normalmente ubicato nella nicchia o pozzetto.
 - h) **Allacciamento:** il complesso di opere e dispositivi (condotte, apparecchiature e accessori) necessari all'erogazione dell'acqua ed alla relativa contabilizzazione a singoli o gruppi di utenze, compresi tra la rete idrica ed il punto di consegna.
 - i) **Sdoppiamento:** la realizzazione di un nuovo punto di consegna in corrispondenza di un allacciamento già esistente in cui possono essere già presenti altri contatori.
 - j) **Impianto interno:** il complesso delle tubazioni ed accessori per la distribuzione dell'acqua normalmente ubicati all'interno della proprietà dell'Utente e comunque collegate al contatore a valle del gruppo di misura o del contatore stesso se sprovvisto di organi di manovra.
 - k) **Contatore:** l'apparato di misura dell'acqua ubicato presso le utenze, che è di proprietà del Gestore.

- l) **Gruppo di misura:** l'insieme delle apparecchiature di proprietà del Gestore che comprende, oltre al contatore, la valvola di intercettazione a monte del contatore sigillata e il rubinetto di arresto posto a valle del contatore che può essere manovrato dall'Utente e la valvola di non ritorno.
- m) **Unità produttiva:** l'immobile o parte di esso adibito ad attività diverse da quelle previste dall'unità abitativa.

Art. 3 - Uso dell'acqua industriale

1. La tipologia d'uso dell'acqua destinata al consumo industriale si distingue in:
 - **Uso produttivo:** l'utilizzo di acqua industriale effettuato in locali adibiti ad attività industriale, artigianale e commerciale finalizzato alla produzione di beni e servizi (con esclusione delle attività dell'industria alimentare),
 - **Uso antincendio:** l'utilizzo di acqua industriale finalizzato allo spegnimento di incendi ed alla effettuazione delle verifiche periodiche di funzionamento delle bocche antincendio;
2. Il Gestore può disporre limitazioni d'uso dell'acqua industriale per giustificati motivi tecnici o in situazioni di carenza idrica o di emergenza sanitaria.
Il Gestore si impegna a garantire un livello di pressione alla consegna congruo rispetto alle esigenze ed alle effettive necessità ricettive dell'utenza, considerando le attuali potenzialità del sistema idrico industriale
3. Nel caso si verifichi un cospicuo aumento della richiesta idrica, il Gestore valuterà gli opportuni interventi per soddisfarla, considerando i tempi tecnici ed esecutivi degli interventi necessari a risolvere le nuove esigenze.

Art. 4 - Attivazione del servizio di erogazione

1. Il servizio di somministrazione di acqua industriale viene erogato nelle zone servite dalla rete idrica industriale, previa realizzazione delle opere di allacciamento e di consegna.
2. L'attivazione del servizio può essere richiesta dal proprietario o dal possessore con un valido titolo dell'immobile per il quale si chiede l'allacciamento alla rete idrica, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Gestore e pubblicati nel sito di Acque del Chiampo spa.
3. La richiesta di allacciamento alla rete idrica può essere respinta dal Gestore qualora l'immobile sia ubicato in una zona non servita ovvero quando sussistano impedimenti di natura tecnica, anche a fronte dell'impegno economico, per attivare la fornitura.
4. Qualora non sussistano impedimenti all'accoglimento della richiesta, il Gestore comunica all'Utente il preventivo di spesa per eseguire le opere necessarie, quantificato secondo l'elenco dei prezzi approvato dal Consiglio di Bacino. Il preventivo ha una validità di tre mesi dalla sua comunicazione all'Utente, decorsi inutilmente i quali perde la propria validità e deve essere nuovamente richiesto.
5. La realizzazione delle opere di allacciamento alla rete idrica da parte del Gestore è subordinata al pagamento dell'importo preventivato di cui al precedente punto 4, entro il termine di validità del preventivo stesso.
6. Ogni unità immobiliare in cui viene erogato il servizio di somministrazione di acqua potabile deve essere dotata di un contatore. Eventuali allacciamenti sprovvisti di contatore per accordi stabiliti con i precedenti Gestori, devono essere regolarizzati con l'installazione del misuratore/contatore. Le opere idrauliche e murarie necessarie all'alloggiamento del nuovo misuratore restano a carico dell'Utente che deve provvedere nei tempi stabili in accordo con il Gestore. Nel caso di mancato adeguamento del punto consegna da parte dell'Utente, il Gestore ha la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio.
7. I lavori di allacciamento alla rete idrica sono eseguiti dal Gestore o altro soggetto da questi incaricato, a spese dell'Utente, fino alla posa del gruppo di misura nell'apposita nicchia/pozzetto; è a carico dell'Utente il successivo collegamento all'impianto interno e la realizzazione della nicchia per l'alloggiamento del contatore.
8. Nei casi in cui si rendesse necessario attraversare con le condotte di allaccio, che restano comunque pubbliche, la proprietà di terzi, il richiedente dovrà acquisire le relative autorizzazioni dai proprietari dei fondi attraversati, esibendole al Gestore e acquisendo in via esclusiva ogni connessa responsabilità verso i terzi. La servitù di condotta dovrà essere costituita e trascritta nei modi di legge e dovrà garantire la possibilità per il Gestore di accedere per vigilanza, attività di manutenzione ordinaria e straordinaria; il

pagamento degli oneri per la costituzione e dei canoni o indennità è a carico esclusivo dell'Utente che usufruisce della condotta.

Art. 5 - Rinuncia all'allacciamento

1. Se nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinuncia all'allacciamento, qualunque ne sia il motivo, il Gestore ha comunque diritto all'eventuale risarcimento del danno, alla refusione delle spese relative alla parte di lavoro già eseguita ed alla rimozione del materiale, nonché al pagamento delle spese di istruttoria, con possibilità di trattenere le somme già versate al momento della sottoscrizione del contratto di somministrazione, salvo il diritto al pagamento dell'importo eventualmente eccedente.

Art. 6 - Contratto di somministrazione

1. L'attivazione della fornitura dell'acqua industriale all'Utente avviene solo a seguito della stipula del contratto di somministrazione e del versamento degli importi dovuti ai sensi del presente Regolamento (spese di apertura, cauzioni, ecc.).
2. Qualsiasi variazione dei dati dell'intestatario del contratto deve essere comunicato al Gestore, che provvede alla volturazione dell'utenza.
3. Nel contratto l'Utente accetta le condizioni generali di erogazione del servizio e dichiara l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento. Le condizioni generali di erogazione del servizio sono integrate dalla Carta del Servizio adottata dal Gestore e approvata dal Consiglio di Bacino.
4. Il contratto specifica l'uso per il quale l'acqua viene fornita (produttivo o antincendio), ai sensi del primo comma dell'art. 3 del presente Regolamento.
5. È vietato utilizzare l'acqua per usi diversi da quelli definiti contrattualmente. Qualsiasi variazione delle condizioni di fruizione del servizio deve essere preventivamente comunicata al Gestore, che deve accettarla, anche richiedendo la stipula di un nuovo contratto.
6. Nel contratto possono essere specificate condizioni particolari di fornitura diverse da quelle previste dalla Carta del Servizio e dal presente Regolamento, in relazione a particolari condizioni dell'immobile allacciato o, in caso di uso produttivo, a particolari condizioni di funzionamento degli impianti.

Art. 7 - Titolare del contratto

1. Il contratto di somministrazione viene stipulato con il proprietario dell'unità immobiliare a cui l'utenza si riferisce o con chi abbia valido titolo all'uso dell'immobile stesso.
2. Il Gestore si riserva il diritto di realizzare, sugli allacciamenti esistenti, degli sdoppiamenti con l'aggiunta di nuovi contatori a servizio di nuove utenze, purché non venga compromessa la regolarità della fornitura.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali del Cliente, da parte del Gestore, avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, recepito dal d. lgs. 101/2018 del 10/08/2018.
2. Il Gestore, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 di tale Regolamento, consegnerà al Cliente specifica informativa al trattamento dei dati personali.
3. Il conferimento dei dati è essenziale per l'identificazione del contraente, per la stipula del contratto di somministrazione e per la successiva gestione del derivante rapporto contrattuale, che risulterebbe materialmente impossibilitato in carenza, o parziale difetto, delle informazioni richieste.

Art. 9 - Durata, disdetta e volturazione del contratto

1. Il contratto ha durata indeterminata, salvo diversa condizione prevista nel contratto stesso.
2. La facoltà di recesso va esercitata per iscritto, via e-mail, PEC o raccomandata a.r., e la relativa istanza va presentata al Servizio Clienti del Gestore, il quale provvede al rilievo del consumo ed alla chiusura del contatore con l'apposizione dei sigilli ed all'eventuale sua rimozione.

3. In mancanza di tale disdetta, il titolare del contratto è l'unico responsabile del prelievo d'acqua e della gestione delle opere di allacciamento nei confronti del Gestore e dei terzi e ne risponde per ogni implicazione sia di carattere civile che penale.
4. Nel caso di trasferimento di proprietà dell'immobile, cessione dell'esercizio o dell'immobile, costituzione, cessione, estinzione dei diritti personali o reali di godimento, l'Utente ed i suoi eredi sono responsabili del contratto finché il subentrante non presenta la domanda di volturazione del contratto a proprio nome o non richiede stipulazione di un nuovo contratto, con le formalità descritte nel presente Regolamento.
5. La riattivazione del servizio quando un contatore è stato chiuso e sigillato può essere fatta solo ed esclusivamente dal Gestore e soltanto a seguito del perfezionamento di un nuovo contratto da parte del proprietario o del conduttore dell'immobile. In difetto di ciò il consumo dell'acqua è considerato abusivo, con tutte le conseguenze di legge.

Art. 10 - Criteri di fornitura

1. Il servizio di erogazione d'acqua industriale viene fornito con continuità, salvi i casi di interruzione del servizio per caso fortuito o forza maggiore o di sospensione programmata per eseguire lavori di ampliamento, riparazione o manutenzione della rete idrica e gli altri casi previsti dall'art. 12. In nessun caso l'Utente può pretendere il pagamento, da parte del Gestore, di indennità e/o il risarcimento del danno.
2. La somministrazione viene generalmente garantita nelle quantità minime previste dal presente Regolamento. La pressione di somministrazione viene misurata al punto di consegna ed è compresa fra i livelli di pressione massima e minima previsti dalle disposizioni tecniche del presente Regolamento (Titolo 3 "Disposizioni tecniche").

Art. 11 - Derivazioni abusive

1. La somministrazione deve servire ad uso esclusivo dell'Utente per ogni singola unità indicata nel contratto.
2. L'utilizzo dell'acqua fornita, per altri scopi o in modo difforme rispetto a quanto indicato nel contratto costituisce una grave violazione contrattuale, comporta la immediata sospensione della somministrazione e la risoluzione del contratto, fermo restando l'obbligo dell'Utente di versare il corrispettivo per l'acqua prelevata e fatta salva ogni conseguenza di legge.
3. È vietata la cessione di acqua a terzi e ad altre unità abitative o produttive, anche se di proprietà dell'Utente, sotto qualsiasi forma, anche a titolo gratuito, (sub-fornitura, somministrazione, ecc.), pena la risoluzione del contratto di somministrazione, senza obbligo alcuno di preavviso da parte del Gestore.
4. È vietato derivare acqua dalla rete e dagli impianti pubblici con opere di presa anche a carattere provvisorio, senza l'autorizzazione preventiva del Gestore.
5. È vietato qualsiasi allaccio alla rete idrica sprovvisto di contatore così come qualsiasi allaccio alle condutture poste a monte del contatore e la riapertura di un contatore sigillato; eventuali situazioni difformi dovranno essere rimosse o, se ritenuto possibile dal Gestore, regolarizzate a spese e cura dell'Utente.
6. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il personale incaricato dal Gestore è autorizzato all'effettuazione di tutte le procedure necessarie alla rimozione e al recupero della tariffa relativa agli allacciamenti abusivi pregressi e ad accedere alla proprietà privata per effettuare tutte le verifiche necessarie al fine di constatare, anche in contraddittorio, l'abuso effettuato, se del caso chiedendo l'ausilio della Polizia Giudiziaria.
7. L'abusiva utilizzazione di acque prelevate dal pubblico acquedotto realizza un illecito e ne sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria, oltre all'esperimento delle azioni per il risarcimento del danno ed il pagamento dei consumi pregressi.

Art. 12 - Irregolarità del servizio e variazioni delle modalità di fornitura

1. Per lavori e prove programmati sugli impianti e sulla rete idrica, il Gestore, con adeguato preavviso, può sospendere il servizio, limitando l'interruzione al tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'intervento. Della sospensione del servizio viene data, per quanto possibile, avviso all'utenza con i mezzi consentiti (affissione manifesti, sms, comunicazione sul sito web, comunicazione tramite lo sportello on line, pubblicazioni su quotidiani locali, ecc.) nelle tempistiche previste dalla Carta del Servizio.
2. In caso di guasti agli impianti o rotture accidentali delle reti e comunque nelle situazioni che comportino la necessità di eseguire indifferibili e straordinari interventi di emergenza, il Gestore può sospendere

l'erogazione senza preavviso e senza le comunicazioni di cui sopra, nel rispetto di quanto stabilito nella Carta del Servizio.

3. Le utenze che per loro natura necessitano di un'assoluta continuità di prelievo di acqua potabile devono provvedere, a propria cura e spese, all'installazione di un adeguato impianto di riserva, anche ai fini antincendio.
4. Il Gestore è esonerato da responsabilità per eventuali interruzioni di erogazione o per diminuzione o aumento di pressione dovute a cause di forza maggiore o a caso fortuito. Il Gestore non risponde degli eventuali danni che si possono verificare agli impianti interni a seguito della sospensione, del ripristino dell'erogazione dell'acqua e di sbalzi di pressione.

Art. 13 - Controlli

1. Con la sottoscrizione del contratto di fornitura, l'Utente si impegna ad autorizzare i dipendenti e/o gli incaricati dal Gestore ad accedere all'interno di proprietà private per ispezionare le reti e gli impianti, ubicati prima del contatore, e collaudare e verificare gli stessi dal punto di vista igienico e tecnico.
2. Qualora si verificassero alterazioni e anomalie nei valori normali di erogazione del servizio, i tecnici incaricati dal Gestore, allo scopo di salvaguardare le reti, gli impianti e le condizioni del servizio, hanno facoltà di verificare gli impianti, compresi eventuali attingimenti privati, e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, anche ubicati dopo il contatore, e comunque accertare che siano rispettate le condizioni previste dal presente Regolamento.
3. L'Utente riconosce la facoltà ed autorizza il personale incaricato dal Gestore, munito di tesserino di riconoscimento, di accedere alla proprietà privata per effettuare le operazioni di servizio di cui ai punti 1 e 2 e altre quali: letture, controllo e sostituzione contatori, verifica e riparazione guasti, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura, accertamento di alterazioni nonché ogni altra attività finalizzata al controllo del rispetto delle condizioni previste dal contratto e dal presente Regolamento.

Art. 14 - Guasti, malfunzionamenti e verifiche

1. Qualora il Cliente si accorga di irregolarità nel funzionamento del contatore, ivi compreso il blocco dello stesso, deve avvisare il Gestore al fine di provvedere al suo ripristino.
2. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei contatori sono a carico del Gestore, salvo i casi di danneggiamenti per dolo, colpa o negligenza del Cliente.
3. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore, può dare luogo alla sospensione dell'erogazione ed alla risoluzione del contratto, nonché ad azione giudiziaria nei confronti dell'Utente.
4. L'Utente riconosce valide le misure dei volumi erogati effettuate con la strumentazione predisposta dal Gestore, salvo richiesta di verifica del corretto funzionamento della stessa.
5. Quando un Utente o il Gestore ritengono irregolare il funzionamento del contatore possono richiedere di effettuare le verifiche sulla regolarità del funzionamento dello stesso. Le operazioni di verifica del contatore saranno oggetto di apposito verbale di cui verrà fornita copia all'Utente. Se gli errori di misura riscontrati dalla verifica saranno compresi nelle tolleranze previste dalla normativa vigente, riportate nel verbale, il contatore sarà ritenuto regolare e non si procederà ad alcuna rettifica dei consumi. In tal caso, se la richiesta di verifica è stata avanzata dall'Utente, gli oneri sostenuti dal Gestore per l'esecuzione della verifica saranno posti a carico dell'Utente stesso.
6. In caso di malfunzionamento del contatore, il Gestore, facendosi carico degli oneri di verifica, effettuerà la rettifica dei consumi agli effetti del pagamento.

TITOLO 2 – DISPOSIZIONI ECONOMICHE

Art. 15 - Garanzie di pagamento.

1. All'atto della sottoscrizione del contratto di somministrazione, l'Utente, è tenuto al versamento di un deposito cauzionale fruttifero per le prestazioni del servizio idrico integrato, che sarà addebitato in bolletta nei termini e nella misura stabilita dalle Autorità competenti.
2. Sono esonerati al versamento del deposito cauzionale gli Utenti che pagano la bolletta con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito, purché il consumo annuo non superi i 500m³.

3. Il deposito cauzionale è aggiornato annualmente secondo le regole previste dall'Autorità competente e l'eventuale integrazione o restituzione è gestita in bolletta.
4. Il deposito cauzionale è restituito previa verifica dell'assenza di insoluti, nel rispetto del presente Regolamento, della normativa vigente e dei termini previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato. In caso di insoluto, il Gestore dovrà provvedere a conguagliare i propri crediti con il deposito cauzionale nei termini e nei modi stabiliti dall'Autorità competente, fatta salva ogni ulteriore azione derivante dal contratto e dalle disposizioni vigenti, fermo restando l'obbligo, a carico dell'Utente, di ricostituire il deposito cauzionale infruttifero nella sua integrità, pena la risoluzione del contratto di somministrazione.
5. In caso di cessazione del rapporto di utenza ed in assenza delle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Gestore restituisce il deposito cauzionale fruttifero mediante accredito nell'ultima fattura emessa a conguaglio.

Art. 16 - Corrispettivo del servizio idrico integrato

1. La tariffa del servizio idrico integrato, costituisce il corrispettivo per la erogazione delle attività di acquedotto, fognatura e depurazione, così come previsto dall'art.13 l. n. 36/1994 e dall'art. 154 d.lgs. n. 152/2006 ed è riscossa dal Gestore.
2. La tariffa è differenziata secondo il tipo di utenza.
3. La tariffa comprende anche il corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione, qualora l'Utente ne usufruisca, così come disciplinato da un distinto Regolamento.
4. Le modifiche alla tariffa deliberate nei modi di legge sono soggette alle forme di pubblicità previste per le deliberazioni del Consiglio di Bacino e alle più ampie forme di comunicazione possibile ed applicate dal Gestore, senza necessità di preventiva revisione dei contratti in corso stipulati con gli Utenti.

Art. 17 - Attingimenti privati.

1. È escluso dall'ambito di applicazione del presente Regolamento l'approvvigionamento idrico autonomo mediante "attingimenti privati", di spettanza dell'Ufficio Regionale del Genio Civile.
2. Il corrispettivo relativo all'acqua prelevata attraverso "attingimenti privati" non è riscosso dal Gestore.
3. I titolari di approvvigionamento idrico autonomo ai sensi dell'art. 165 comma 2 d.lgs. 152/2006, sono comunque tenuti a denunciare annualmente al Gestore il quantitativo di acqua prelevato nell'anno solare precedente al fine della determinazione della tariffa di fognatura e depurazione, secondo quanto previsto dal Regolamento di fognatura e depurazione. Tale denuncia non vale a sanare le eventuali irregolarità della posizione autorizzatoria del titolare dell'attingimento privato, connesse alla attivazione del prelievo senza il preventivo consenso dell'Autorità competente.
4. Il Gestore non è tenuto ad intervenire con forniture idriche di emergenza in caso di mancata erogazione dalle fonti private.

Art. 18 - Pagamenti

1. I corrispettivi per la somministrazione dei servizi di fornitura acqua, fognatura e depurazione devono essere pagati entro la data di scadenza indicata nella bolletta mediante le modalità previste nella Carta del Servizio ed indicate anche in bolletta.
2. In caso di ritardo nel pagamento oltre il termine fissato nella bolletta, sull'importo scaduto verranno calcolati e addebitati, nella successiva bolletta, gli interessi di mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine, nella misura prevista dal d.l. n. 231/2002 e ss.mm.ii., nonché i costi sostenuti per il recupero del credito.
3. In caso di morosità, trascorsi almeno 10 giorni dalla scadenza della bolletta e sempre che la stessa non sia stata pagata o rateizzata, il Gestore invia tramite PEC, raccomandata A/R o raccomandata elettronica un sollecito bonario all'Utente. Perdurando il mancato pagamento, trascorsi almeno 25 giorni dalla scadenza della bolletta il Gestore invia tramite PEC, raccomandata A/R o raccomandata elettronica la comunicazione di costituzione in mora indicando i termini per la limitazione, la sospensione e la disattivazione del servizio. I costi di sigillatura e di riapertura del contatore sono dell'Utente inadempiente. L'Utente moroso non può pretendere alcun risarcimento del danno derivante dalla sospensione dell'erogazione. Su richiesta dell'Utente sono possibili le rateizzazioni previste dalla Carta dei Servizi.

4. Su richiesta dell'Utente sono possibili le rateizzazioni previste dalla Carta del Servizio.
5. Per il ripristino dell'erogazione, l'Utente è tenuto a pagare le bollette scadute e le ulteriori spese per la rimessa in servizio degli impianti e per le azioni svolte dal Gestore a tutela dei propri diritti.
6. Il Gestore ha il diritto di sigillare o rimuovere il contatore in caso di gravi inadempimenti dell'Utente, tra i quali la riattivazione abusiva dell'utenza mediante apertura di rubinetti o rotture di sigilli, salva ogni azione legale al riguardo.
7. In caso di interruzione della fornitura per morosità la riattivazione avviene dopo il pagamento delle bollette insolute oltre le spese di riattivazione pari all'importo del diritto fisso per la riapertura. Non viene comunque stipulato un nuovo contratto.
8. Sono dovuti a favore del Gestore, oltre alla tariffa del servizio idrico integrato, i seguenti corrispettivi accessori:
 - diritti fissi annuali;
 - spese di apertura e di chiusura del contatore;
 - imposta di bollo gravante sui contratti e sulle eventuali altre certificazioni o attestazioni;
 - arrotondamenti;
 - interessi moratori dovuti per ritardati pagamenti delle fatture;
 - importi per lavori richiesti dall'Utente (es. installazione o spostamento del contatore, potenziamento della presa o allacciamento).
9. Per l'esecuzione degli allacciamenti e delle altre opere da eseguirsi, a richiesta dell'Utente, sulla rete idrica, il Gestore adotta l'elenco prezzi approvato dal Consiglio di Bacino.
10. Per ogni spostamento o per ogni cambiamento del diametro di una presa esistente o di un contatore, l'Utente deve accettare il preventivo di spesa. L'importo dei lavori richiesti è determinato a preventivo sulla base dei prezzi di cui al punto precedente e deve essere pagato all'accettazione del preventivo stesso.

TITOLO 3 – DISPOSIZIONI TECNICHE

Art. 19 - Punto di consegna, pressione e portata

1. La somministrazione di acqua viene effettuata dal Gestore attraverso il punto di consegna.
2. Il punto di consegna individua il punto in cui inizia l'impianto di pertinenza dell'Utente che coincide con il giunto posto a valle del gruppo di misura/contatore normalmente ubicato nella nicchia o pozzetto, accessibile dall'esterno. Di norma i valori di pressione indicati dal presente Regolamento si riferiscono alla misura effettuata al punto di consegna.
3. Il Gestore assicura, in condizioni normali di esercizio e al punto di consegna, un valore minimo di pressione corrispondente a 25 metri di colonna d'acqua (2,5 bar) e un valore massimo di 70 metri di colonna d'acqua (7 bar). È compito dell'Utente munirsi delle necessarie attrezzature idrauliche (autoclavi, riduttori di pressione ecc.) per poter avere la pressione adeguata per il corretto funzionamento dei propri impianti. Il Gestore può variare, per proprie esigenze, le pressioni di esercizio della rete idrica, garantendo la pressione minima stabilita.
4. Qualora non sia possibile garantire, in determinate zone, i livelli di servizio previsti dal precedente articolo, i diversi limiti di esercizio effettivi sono stabiliti contrattualmente.
5. Nel caso di edifici di altezza tale per cui l'erogazione non sia compatibile con il valore minimo di pressione relativo alla zona di distribuzione interessata, l'Utente deve provvedere all'alimentazione dei piani più alti mediante impianto privato di rilancio costruito in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento.
6. I lavori di allacciamento e spostamento del punto di consegna vengono eseguiti direttamente dal Gestore, ovvero attraverso ditte incaricate di intesa con l'Utente. Si applica la previsione dell'art. 4 comma 8.

Art. 20 – Allacciamento e contatore

1. Nelle zone servite dalla rete di distribuzione dell'acquedotto industriale, il Gestore realizza l'allacciamento eseguendo i lavori di derivazione della tubazione stradale fino al punto di consegna, individuato al limite della proprietà in corrispondenza della nicchia/pozzetto per l'alloggiamento del contatore.
2. Normalmente il punto di consegna della fornitura coincide con il contatore di utenza, il cui tipo e calibro sono stabiliti dal Gestore in relazione alla tipologia della fornitura, alla natura della somministrazione ed al consumo presunto che l'Utente è tenuto a dichiarare al momento della richiesta di allaccio.
3. Il Gestore definisce, inoltre, il percorso della tubazione dalla presa al punto di consegna.

4. Il contatore è di proprietà del Gestore che provvede alla sua manutenzione, riparazione od eventuale sostituzione, salvo quanto previsto nel comma seguente.
5. L'Utente ha l'obbligo di adottare ogni cura affinché il contatore sia preservato da manomissioni e da danneggiamenti, e per questo è tenuto a rimborsare al Gestore eventuali spese di riparazione o sostituzione in caso di danni ascrivibili a sua colpa o dolo, oltre alle spese di adeguamento del punto di consegna a causa di interventi da parte dell'Utente che impediscano l'accessibilità e la manutenzione degli organi di misura (es. modifica quote terreno, dimensioni di nicchie/ pozzetti/ sportelli/ chiusini).
6. Durante la stagione invernale l'Utente è tenuto ad adottare adeguati accorgimenti, anche lasciando defluire una minima quantità di acqua, affinché il gelo non provochi danni alla condotta di presa, agli apparecchi relativi ed al contatore. Le eventuali operazioni di disgelo, ove possibile, sono in genere eseguite dai tecnici del Gestore; possono essere eseguite dall'Utente solo se preventivamente autorizzato. In ogni caso sono a carico dell'Utente le spese per le operazioni di disgelo, per le riparazioni ed eventuali sostituzioni, come pure il compenso per l'acqua eventualmente dispersa.
7. Il Gestore ha facoltà di sostituire gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno per esigenze tecniche, senza obbligo di motivazione.

Art. 21- Posizione degli apparecchi di misura

1. Per i nuovi allacciamenti il gruppo di misura viene collocato al limite della proprietà privata, in posizione accessibile ai soggetti incaricati dal Gestore, in modo da consentire al Gestore stesso l'accesso diretto dal suolo pubblico, affinché possano essere eseguite agevolmente le operazioni di lettura, manutenzione, controllo e gli interventi necessari, anche quando l'utente non è presente all'interno della proprietà.
2. In caso di nuovi allacciamenti, il gruppo di misura deve essere posizionato all'interno di una nicchia di dimensioni tali da permettere le operazioni di cui al comma precedente. La posizione della nicchia deve essere concordata con i tecnici del Gestore incaricati del sopralluogo preventivo.
3. Spetta ai tecnici incaricati dal Gestore, in casi particolarmente problematici, constatare l'impossibilità di realizzare la nicchia al limite della proprietà, e quindi concordare con l'Utente l'installazione dei gruppi di misura in un pozzetto ovvero presso un vano diverso, comunque accessibile ed ispezionabile dal personale incaricato dal Gestore.
4. L'Utente può richiedere lo spostamento del contatore; l'intervento di spostamento può essere realizzato solo dal personale incaricato dal Gestore, previo sopralluogo e pagamento, da parte dell'Utente, delle relative spese, fermo restando l'obbligo dell'Utente di eseguire direttamente le necessarie opere di collegamento idraulico all'interno della proprietà privata, nonché di realizzare le nicchie di alloggiamento del contatore e relative opere accessorie quali serramenti, coibentazioni ed altro.
5. L'Utente ha l'obbligo di mantenere gli alloggiamenti dei contatori accessibili e ispezionabili, sgombri e puliti, facendosi carico delle relative operazioni di manutenzione. Nel caso in cui sia il Gestore a dover farsi carico delle attività di pulizia/sgomberi per accedere al contatore, il costo dell'intervento verrà addebitato all'Utente.
6. L'Utente ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Gestore eventuali guasti e rotture del contatore o di parti dello stesso.
7. I contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio di misura possono dare luogo alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla risoluzione del contratto di somministrazione, oltre al risarcimento di eventuali danni.
8. Qualora il gruppo di misura si trovi all'interno della proprietà privata, l'Utente deve autorizzare il Gestore all'accesso per la vigilanza e le manutenzioni ordinarie e/o straordinarie.
9. Il Gestore ha la facoltà di chiedere lo spostamento del gruppo di misura al confine tra pubblico e privato nelle ipotesi di seguito elencate:
 - caso di rotture di allacci, perdite o altri interventi necessari ad assicurare al Gestore lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo;
 - rifacimento o potenziamento delle reti esistenti.
10. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il nuovo punto di consegna, ove possibile, può essere realizzato in un pozzetto. In questo caso il Gestore si fa carico delle relative spese. Ove non risulti possibile realizzare il pozzetto, il Gestore realizzerà esclusivamente i lavori attinenti alla parte idraulica; resterà a carico dell'Utente la realizzazione di una nicchia di protezione con le dimensioni indicate dal Gestore e l'ottenimento delle dovute autorizzazioni per la realizzazione della stessa. Rimangono ferme in questo ultimo caso, le disposizioni di cui all' art. 20 comma 6 del presente Regolamento. Nell'eventualità in cui

il gruppo di misura sia collocato all'interno dell'edificio e sia necessario intervenire su parti strutturali dell'edificio stesso, i lavori di spostamento e/o di ricollegamento da realizzarsi all'interno della proprietà privata dovranno essere eseguiti da ditta individuata dall'Utente e spesa dal Gestore, previa accettazione del preventivo da parte del Gestore stesso.

11. Gli Utenti sono tenuti ad autorizzare per iscritto tutti gli interventi da eseguire all'interno della proprietà privata, anche previa compilazione e sottoscrizione di moduli forniti dal Gestore.

Art. 22 - Impianti interni

1. Gli impianti e le tubazioni per la distribuzione dell'acqua collegati al contatore a valle del punto di consegna sono di proprietà dell'Utente, che deve provvedere alla loro manutenzione.
2. L'Utente deve adottare tutti i provvedimenti atti a prevenire dispersioni di acqua nel tratto di propria competenza.
3. Il Gestore non risponde per i danni a persone o cose cagionati dal malfunzionamento degli impianti interni di proprietà dell'Utente o nelle ipotesi di allacci abusivi e/o, comunque, non autorizzati agli impianti interni e alle tubazioni di proprietà dell'Utente.
4. Il Gestore non risponde di eventuali danni agli impianti interni dovuti a variazioni di pressione.
5. È vietato collegare direttamente le tubazioni di acqua industriale con apparecchi, tubazioni ed impianti contenenti acque non potabili o derivanti da altro acquedotto o da pozzo interno o comunque acque commiste a sostanze estranee.
6. È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua industriale con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
7. Il collegamento diretto dei circuiti idraulici degli impianti di riscaldamento deve essere munito di dispositivo atto ad impedire lo scambio dell'acqua dell'impianto con quello dell'acquedotto.
8. Nel caso in cui per uno stesso immobile sia concessa l'erogazione mediante due o più prese, ad ognuna di esse deve corrispondere una propria rete di condotte interne, ben distinta da quella delle altre prese.
9. L'impianto interno deve essere elettricamente isolato dalla rete e non può essere utilizzato come dispersore di terra per impianti elettrici.
10. Sono vietate le installazioni di pompe o apparecchiature varie collegate in derivazione diretta dall'allaccio alla rete idrica, in grado di alterare il regime delle pressioni in rete.
11. Gli impianti di rilancio e autoclavi installati per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere realizzati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, tanto in caso di guasto alle relative apparecchiature, quanto in caso di abbassamenti di pressione in rete.

Art. 23 - Determinazione dei consumi

1. L'erogazione dell'acqua industriale viene di norma fornita attraverso il contatore e l'unità di misura è il metro cubo (m³).
2. Per il servizio antincendio l'erogazione può essere effettuata anche direttamente attraverso idrante o bocca antincendio. Per la contabilizzazione dei consumi si rimanda alla parte dedicata alle disposizioni antincendio.
3. La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del contatore d'utenza rilevata dal personale incaricato dal Gestore, oppure può essere comunicata dall'Utente, attraverso l'autolettura. La lettura dei contatori avviene con frequenze e modalità stabilite dall'Autorità competente per la regolamentazione del settore.
4. In caso di mancata lettura per causa dell'Utente, di mancata comunicazione della lettura o di mal funzionamento del contatore, il Gestore può determinare i consumi in base ad una stima presunta.
5. Nei casi di manomissione dei contatori o del relativo sigillo, il consumo è determinato dal Gestore sulla base di accertamenti tecnici insindacabili.
6. Qualora l'impossibilità di rilevazione dei consumi si protragga per più periodi la tariffazione proseguirà con riferimento ai consumi massimi pregressi, salvo il conguaglio a seguito di avvenuta lettura.
7. L'intero importo del consumo di acqua misurato dal contatore è dovuto anche nel caso di perdite sugli impianti di proprietà dell'Utente.
8. Ugualmente, l'Utente è tenuto al pagamento del corrispettivo determinato sulla base della quantità risultante dal contatore in caso di fornitura d'acqua priva degli ordinari requisiti di qualità.

Art. 24 - Verifica dei contatori

1. L'Utente può richiedere la verifica metrica del proprio contatore al Gestore, come previsto dalla normativa vigente.
2. L'accertamento avviene attraverso la rimozione e l'invio del contatore all'Ufficiale Metrico o altro Ente Certificato, il quale effettuerà le prove necessarie. Il contatore rimosso viene sostituito con uno nuovo.
3. L'Utente viene informato della data e del luogo in cui avverrà la verifica del contatore, in modo da poter presenziare di persona alla prova. Dell'operazione è redatto apposito verbale, che il Gestore provvede a consegnare successivamente all'Utente.
4. L'esito di prova dell'Ufficiale Metrico è da ritenersi imparziale e insindacabile. Se la verifica dimostra un funzionamento regolare, cioè entro i limiti di tolleranza previsti nel certificato di omologazione del misuratore (vedi MI 001 e successive modifiche) (errore del +/- 5 % da Q1 a Q2 esclusa e del +/- 2% da Q2 a Q4), le spese delle prove sono poste a carico dell'Utente. In caso contrario, il Gestore esegue il rimborso delle somme pagate in eccedenza da parte dell'Utente nell'anno solare di riferimento, determinate sulla base del consumo medio registrato nell'anno precedente o, se non disponibile questo dato, di ogni elemento utile ad individuare il presumibile consumo relativo al periodo in esame.

Art. 25 - Estensioni di rete e nuove lottizzazioni

1. Le opere di potenziamento della rete idrica per alimentare proprietà private, gli ampliamenti di unità immobiliare lottizzazioni, ivi comprese le spese per la costituzione e la trascrizione di eventuali servitù a carico di proprietà di terzi, sono realizzate a cura e spese del richiedente, in ottemperanza alle prescrizioni tecniche del Gestore.
2. Dopo il collaudo e la cessione delle opere di urbanizzazione primaria al Comune, le reti e gli impianti per la produzione e la distribuzione idrica sono affidate al Gestore attraverso apposito atto.
3. Nel caso di nuove lottizzazioni, piani urbanistici e comunque opere che prevedano la realizzazione di infrastrutture acquedottistiche (reti e impianti) e di fognatura, il progettista o il legale rappresentante della società lottizzante deve ottenere il parere tecnico preventivo del Gestore sulla base del progetto definitivo delle reti e impianti che verranno presi in gestione. Le prescrizioni impartite dal Gestore dovranno essere recepite nella fase successiva di progetto esecutivo.
4. Le opere previste dal progetto esecutivo relative alle infrastrutture acquedottistiche e fognarie insistenti nella lottizzazione saranno a totale carico della lottizzazione. Sono a carico del lottizzante anche le eventuali opere di estensione della rete necessarie per il collegamento dalla rete esistente alla nuova lottizzazione.
5. Il progetto, al fine di ottenere il parere favorevole, deve essere corredato da una relazione tecnica generale e da un dimensionamento idraulico delle condotte e degli impianti; devono essere consegnate al Gestore le corografie e le planimetrie, anche in formato digitale e modificabile, relative al tracciato delle condotte di distribuzione, le sezioni tipo di scavo per la posa delle condotte e dei manufatti, lo schema idraulico dei pozzetti di manovra con l'indicazione di tutti i dispositivi di regolazione e intercettazione necessari al corretto funzionamento del sistema.
6. Il progetto deve essere adeguato alle eventuali indicazioni fornite dal Gestore e deve essere realizzato in conformità alle prescrizioni contenute nel parere preventivo.
7. L'inizio dei lavori relativo alle opere di acquedotto deve essere comunicato al Gestore specificando inoltre il nominativo del Direttore dei Lavori. Il cantiere di lavoro deve essere reso accessibile al personale tecnico incaricato dal Gestore, per sopralluoghi e verifiche nel corso dei lavori.
8. L'ultimazione dei lavori dovrà essere certificata dal collaudo delle opere, comprendendo anche una prova di tenuta idraulica eseguita alla presenza dei tecnici incaricati dal Gestore.

TITOLO 4 – DISPOSIZIONI ANTINCENDIO**Art. 26 - Bocche antincendio private**

1. L'utilizzo dell'acqua industriale per scopi antincendio è subordinato alla sottoscrizione di un apposito contratto.
2. Per la disponibilità idrica alle bocche antincendio e l'impegno di somministrazione che il Gestore si assume è dovuto un canone annuo fisso.

3. Le prese di allacciamento devono essere complete di contatore per la rilevazione dei consumi. Le valvole, o saracinesche, poste tra la tubazione di fornitura dell'acqua e gli idranti, devono essere mantenute permanentemente in posizione di apertura.
4. Le bocche antincendio sprovviste di contatore devono essere regolarizzate con l'apposizione del contatore e con la stipula del contratto. In caso in cui si rilevino bocche antincendio non regolarizzate nelle modalità di cui sopra, oltre alle spese di messa a norma, sarà addebitata una penale contrattuale indicata nel tariffario. Per ragioni tecniche legate al regolare funzionamento della rete di distribuzione, il Gestore può limitare le caratteristiche della fornitura richieste dall'Utente che, in tal caso, dovrà realizzare a propria cura e spese opportuno sistema che garantisca il regolare funzionamento del suo impianto.
5. Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche antincendio e relative condutture interne ed esterne sono a carico dell'Utente.
6. Nel caso di irregolarità del servizio e variazioni delle modalità di fornitura rimane valido quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 27 - Bocche antincendio poste su suolo pubblico

1. Le bocche antincendio (idranti a colonnina e interrati) poste in suolo pubblico sono a carico del Gestore. Di norma i consumi vengono controllati e monitorati attraverso l'installazione di un misuratore di portata.
2. L'utilizzo gratuito è consentito esclusivamente per motivi di urgenza a Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Forze dell'Ordine.
3. Tutti gli altri usi devono essere preventivamente autorizzati dal Gestore stabilendo il punto di presa da utilizzare e i relativi costi, regolarizzando il tutto con apposito contratto di fornitura, comprese le forniture idriche occasionali a cittadini sprovvisti di acquedotto; in tal caso sarà necessaria l'indicazione del nominativo del trasportatore e del relativo automezzo utilizzato.
4. L'abusiva utilizzazione di acque prelevate dalle bocche antincendio realizza illecito e ne sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria, oltre alle azioni per il risarcimento del danno ed il pagamento dei consumi pregressi.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 – Reclami

1. I reclami devono essere presentati al Gestore ed indirizzati al Servizio Clienti.
2. I reclami sono trattati dal Gestore in conformità a quanto previsto dalla Carta del Servizio.

Art 29 – Identificazione e qualifica dei dipendenti

1. Il personale incaricato dal Gestore di eseguire interventi presso gli Utenti e sulla rete idrica è munito di tessera di riconoscimento che, a richiesta, è tenuto ad esibire.
2. Il personale incaricato di mansioni operative o di ispezione, qualificato come personale incaricato di pubblico servizio ai sensi e per gli effetti dell'art.358 del codice penale, ha accesso alla proprietà privata in caso di controlli ovvero riparazione guasti od interventi a reti od impianti posti nel relativo suolo o sottosuolo.

Art. 30 – Sospensione immediata dell'erogazione dell'acqua

1. Oltre ai casi già specificatamente previsti, il Gestore si riserva il diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua, con la conseguente risoluzione del contratto, nei seguenti casi:
 - quando l'impianto interno non sia conforme alle norme tecniche vigenti e a quelle del presente Regolamento;
 - quando l'impianto ed il contatore risultino in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza avvertire il Gestore e l'Utente non intenda provvedere alla loro sistemazione in conformità alle prescrizioni del Gestore stesso;
 - quando venga impedito ripetutamente l'accesso al personale incaricato dal Gestore per la lettura del contatore e per ogni ulteriore controllo e verifica ritenuti opportuni;

- quando vengano manomessi i sigilli al contatore e agli impianti o comunque alterato il contatore: in tal caso l'utente è tenuto a versare una somma calcolata sulla base dell'ipotetico consumo nel periodo intercorso dalla data dell'ultima lettura del contatore e l'accertamento della manomissione, stimato sulla base dei dati raccolti dal Gestore nei periodi di somministrazione pregressi;
 - quando all'Utente intestatario subentri altro Utente che non abbia eseguito la prescritta voltura;
 - quando l'Utente utilizzi l'acqua per usi diversi da quello indicato nel contratto;
 - in caso di derivazioni abusive, anche effettuate con apparecchi amovibili, ancorché dopo il contatore;
2. In nessun caso l'Utente può pretendere il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione della somministrazione.
 3. La sospensione della somministrazione è di norma preceduta, nei casi previsti dal primo comma del presente articolo, dalla comunicazione all'Utente, fatti salvi i casi di urgenza e necessità di volta in volta valutati dal Gestore. In quest'ultimo caso il Gestore procede con la chiusura immediata senza alcuna comunicazione preventiva.

Art. 31 - Pubblicità del Regolamento

1. Una copia aggiornata del presente Regolamento con le sue successive modifiche o integrazioni e interpretazioni è tenuta a disposizione presso l'Ufficio Clienti del Gestore e pubblicata sul sito internet di quest'ultimo affinché il pubblico possa prenderne visione.
2. Chiunque sia interessato può richiedere copia del Regolamento.

Art. 32 – Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data indicata dal Consiglio di Bacino, in caso contrario decorsi quindici giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio di Bacino.
2. Il Regolamento vincola tutti gli utenti che usufruiscono del servizio. Eventuali istanze motivate di deroga o istanze dirette ad ottenere indicazioni circa la corretta applicazione ed interpretazione del Regolamento possono essere avanzate al Gestore per il tramite del Servizio Clienti.
3. L'adozione del presente Regolamento, le successive modifiche ed integrazioni sono comunicate agli Utenti a cura del Gestore e sono soggette alle forme di pubblicità previste dalla legge.